



CITTA' DITERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO AA.GG. E RISORSE UMANE
Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e
Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. <u>1262</u> /Gen. del <u>17 DIC. 2015</u>	N. <u>156</u> del <u>10</u> DICEMBRE 2015
--	---

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n. 62/2015

Causa Rossi Sergio c/ Comune di Terracina

Impegno e liquidazione in favore del sig. Rossi Sergio

L'anno 2015, addì 10 del mese di dicembre, alle ore 11:00, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai Settori;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

Visto il decreto prot. n.30638 del 23.06.2015 con cui il Commissario Straordinario confermava allo scrivente le funzioni dirigenziali dell'intestato Dipartimento;

PAGINA BIANCA

- Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza;
- Vista** la sentenza n. 62 del 20.02.2015 (allegata alla presente) con cui il Giudice di Pace di Terracina (a definizione della causa iscritta al n.394 del R.G. 2014, promossa dal sig. Rossi Sergio nei confronti del Comune di Terracina, per ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni consequenziali al sinistro occorsogli in data 19.05.2013), condannava il Comune al pagamento:
- a) in favore del sig. Rossi Sergio, della somma di Euro 220,00 oltre interessi legali (il cui riconoscimento è competenza del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs n.267/2000);
 - b) in favore sempre del sig. Rossi Sergio, rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Mintoti e F. Picchi, della somma di Euro 266,11 distinta come segue, a titolo di spese di lite
- Euro 56,00 per spese non imponibili
 - Euro 144,00 per compensi professionali
 - Euro 21,60 per rimborso spese generali 15%
 - Euro 6,62 per cpa 4%
 - Euro 37,89 per iva 22%

Visto l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il credito/debito di cui alle spese di lite liquidate in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima (vedasi, al riguardo, la sentenza n.35/2013);

Considerato che, sebbene l'art.194 co.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000 preveda il riconoscimento quale debito fuori bilancio degli importi liquidati in sentenza, i debiti di cui alle spese di lite, essendo sorti nel corrente anno (la sentenza in argomento trova data nel corrente esercizio finanziario), non dovranno, conformemente al succitato orientamento del Consiglio di Stato, essere riconosciuti quale debito fuori bilancio, ma impegnati con ordinario procedimento di spesa;

PAGINA BIANCA

DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 610 del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di Euro 466,11 (quattrocentosessantasei/11), così ripartita:

Euro 266,11 per spese di lite liquidate con sentenza Tribunale di Terracina n. 62/2015;

Euro 200,00 per tassa di registrazione sentenza;

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	Succ.
610	466,11			

Beneficiario	Codice fiscale	Partita iva	Esigib.	Importo
Rossi Sergio	RSSSRG89B05H501B		2015	266,11
Agenzia Entrate	06363391001	06363391001	2015	200,00

2. di liquidare la somma di Euro 266,11 (a titolo di spese di lite compresi accessori di legge) in favore del Sig. Rossi Sergio, nato a Roma il 05.02.1989 e residente a Vallecorsa (FR) in via Roma n. 39 C.F. RSSSRG89B05H501B, accreditandola sul conto corrente bancario di cui al seguente codice iban:

OMISSIS ;


3. di liquidare la somma di Euro 200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di tassa di registrazione della succitata sentenza;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011 – allegato n.4/2, l'esigibilità dell'obbligazione giuridica riferita all'impegno spesa 2015, verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PAGINA BIANCA

- va comunicato al Commissario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni, conservato agli atti della Segreteria Generale;
- va trasmesso al Dirigente del Dip.to Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.39 del vigente Regolamento di Contabilità;
- va pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ex art.32 L. n.69/2009.


Il Capo Settore (Responsabile del procedimento)

Dr. Lucio Junior Ranaldi



Il Dirigente del Dipartimento

Dr. Giancarlo De Simone



PAGINA BIANCA

PAGINA

	Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013
Oggetto	Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n. 62/2015. Causa Rossi Sergio c/Comune di Terracina. Impegno e liquidazione in favore del sig. Rossi S.
Beneficiari	Rossi Sergio e Agenzia delle Entrate
Sede	Via Roma n. 39 Vallecorsa 03020 (FR)
CF/P.IVA	CF R55SRG89B05H501B CF 06363391001
Importo (IVA inclusa)	€. 266,11 (sig. Rossi Sergio) €. 200,00 (Agenzia delle Entrate)
Unità organizzativa	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
Capo Settore	Dr. Lucio Junior Ranaldi
Resp. Procedimento	Dott.ssa Caterina Rocci
Modalità selezione	Spese di lite sentenza n. 62/2015 del G.d.P. di Terracina Imposta registrazione sentenza

PAGINA BIANCA

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici				
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03	00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001266 0	15.12.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
CONTE	156	10.12.2015			

243534 ROSSI SERGIO

Per:

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 62/2015 CAUSA ROSSI SERGIOC/COMUNE

Importo Attuale Euro **266,11**

Importo Iniziale Euro **266,11**

Previsione Attuale	135.000,00
Impegnato sul CAP	132.506,28
Differenza	2.493,72

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici					
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03	00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001265 0	15.12.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
CONTE	156	10.12.2015			

171215 AGENZIA DELLE ENTRATE

Per :

SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TERRACINA N.62/2015 CAUSA ROSSI SERGIO C/COMUNE DI TERRACINA

Importo Attuale Euro **200,00**

Importo Iniziale Euro **200,00**

Previsione Attuale	135.000,00
Impegnato sul CAP	132.240,17
Differenza	2.759,83

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Ll' 15.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Terracina Dott. Lorenzo Morelli ha pronunciato la seguente

SENT. 62/15

R.G. 394/14

REP. _____

CRON. 228/15

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 394/2014 R.G.C. e vertente

T R A

ROSSI SERGIO nato a Roma il 05/02/1989 e res.te in Vallecorsa (FR) Via Roma n. 39, C.F.: R55SRG89B05H501B, rapp.to e difeso dall'Avv. E. Mintoti e dal Dott. F.Picchi giusta mandato a margine all'atto di citazione

*Cote
MC. dis.
giur. 2/15/15*

C O N T R O

COMUNE DI TERRACINA - Avv. M. Iannetti

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI : come precisate in atti

Con atto di citazione regolarmente notificato, Rossi Sergio conveniva in giudizio il Comune di Terracina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali subiti nell'incidente avvenuto il 19/05/13 in Terracina.

Assumeva l'istante, nel corposo e prolisso atto di citazione, che mentre percorreva alla guida della propria autovettura Audi 3 tg. DN186NY Viale Europa altezza civico 216 in Terracina, impattava in una buca esistente sul manto stradale non visibile e non segnalata; che a causa dell'impatto subiva danni quantificabili in E. 1.163,58 oltre spese per 3 giorni di sosta tecnica; che interveniva sul luogo dell'incidente la

Polizia Stradale di Terracina che redigeva rapporto di servizio; che il Comune di Terracina non ha inteso provvedere al risarcimento del danno lamentato.

Si costituiva il Comune di Terracina contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.

Istruita la causa con prove testimoniali, con deposito documenti, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un attento esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, si evidenzia che quanto assunto dall'attore nell'atto di citazione risponde al vero almeno sul fatto storico. Tale fatto è stato confermato anche dal rapporto della Polizia Stradale intervenuta a constatare l'incidente. Lo stesso attore nel rendere l'interrogatorio formale ha evidenziato di essere a conoscenza dello stato della strada che ogni tanto percorreva.

Il teste Mauro Semenzato, del Commissariato di Polizia di Terracina, conferma che al centro della strada vi era la buca ma riferisce anche che il tratto di strada era dissestato. I, teste di parte attrice, Cipolla Michele, conferma quanto contenuto nel fatto dell'atto di citazione in quanto era trasportato sull'autovettura del Rossi.

Se però non vi è contestazione sul fatto storico, è da evidenziare che tale realtà va a collidere con il presumibile comportamento di guida tenuto dal Rossi. Se la strada percorsa era dissestata e tale dissesto era segnalato o meno,

l'entità dei danni ricevuti dall'autovettura fanno ragionevolmente ritenere che il conducente di essa non teneva una velocità moderata, come sostiene, perché se così fosse stato si sarebbe accorto per tempo della presenza della buca.

Visto che la strada era dissestata per tutta la sua percorrenza, prudenza, previdenza e cautela avrebbero dettato la tenuta di una velocità veramente moderata onde evitare ciò che poi è successo.

Parimenti è da censurare il comportamento del Comune di Terracina il quale non è riuscito a dimostrare di aver messo in atto tutte quelle misure necessarie atte a scongiurare i pericoli a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini.

Poiché nessuna delle parti in causa ha superato la presunzione di cui allo art. 2054 c.c., esse vanno dichiarate parimenti responsabili dell'incidente verificatosi.

Pertanto, la domanda avanzata non può essere accolta nella sua totalità.

A quantificare la richiesta di risarcimento avanzata, il Rossi ha depositato in atti due fatture e una ricevuta fiscale relative alle riparazioni effettuate. Mentre le due fatture sono chiaramente riconducibili alla riparazione dei danni subiti, la ricevuta fiscale, datata tre mesi dopo l'occorso, non è, per il giudicante, riferibile ai danni subiti nell'impatto con la buca in quanto le riparazioni in essa descritte, visti i pezzi sostituiti, dovevano essere effettuate nell'immediatezza dell'incidente pena la impossibilità di circolazione dell'autovettura.

I danni subiti quindi ammontano a complessivi E. 440,00.

Poiché per quanto innanzi la responsabilità dell'incidente deve ritenersi concorsuale, il Rossi andrà risarcito per complessivi E. 220,00.

Nessuna somma può essere riconosciuta per fermo tecnico in quanto nessuna prova è stata fornita sul periodo di fermo dell'autovettura.

Le spese del giudizio, calcolate sul valore residuo della causa, seguono la soccombenza e si compensano per il 50%.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente decidendo rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda proposta da Rossi Sergio; condanna il Comune di Terracina in persona del Sindaco pro tempore a pagare a Rossi Sergio a titolo di risarcimento dei danni lamentati, la somma complessiva di Euro 220,00 oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna il Comune di Terracina a pagare a Rossi Sergio, per le spese di causa, la somma di Euro 200,00, di cui Euro 56,00 per spese non imponibili, oltre accessori di legge, somma già compensata al 50%.

Così deciso in Terracina il 20/02/2015

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Lorenzo Morelli




PAGINA BIANCA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 D. Lgs. n.267/2000.

Terracina, 15-12-15

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dr.ssa Ada Nasti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 17 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e che sa pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 17 DIC. 2015

IL DELEGATO
ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico



La Segreteria Generale